5

UN RAFFRONTO CON LE POLITICHE DI TUTELA E PROGETTO NELL'ARCO ALPINO ITALO/EUROPEO

5.1 TEORIA E PRATICA PAESAGGISTICA: TUTELA E TRASFORMAZIONE DELL'IDENTITÀ

Negli anni '60, Emilio Sereni, con estrema lungimiranza, diceva agli studenti della facoltà di architettura di Roma:

> [...] nella nostra età di obbligatoria esasperata specializzazione della ricerca scientifica e delle realizzazioni tecniche credo più che mai alla universitas studiorum, ad una collaborazione e ad un confronto fra le varie discipline, capace di contribuire al ristabilimento di un'unità del nostro mondo culturale, di una coerenza della nostra concezione del mondo. [...] di una tale coerenza più che mai mi appare condizione decisiva – non solo morale, ma gnoseologica – l'unità di teoria e pratica: ed in un Paese, in tempi come questi nostri, pochi problemi come quelli della teoria e della pratica paesaggistica son divenuti di una così urgente, bruciante attualità. Perché se è vero che del paesaggio umano città e campagna costituiscono come i due poli fondamentali, non vi è dubbio che proprio questo rapporto città-campagna è quello che in questi anni, in questi giorni stessi, vorrei dire, è centrale in una crisi, che esige indagini e soluzioni urgenti[1].

Il passo riportato è quanto mai rappresentativo non solo per la sua attualità e per la capacità di analisi e previsione del suo autore, ma anche per la chiarezza con la quale emerge dallo scritto una delle questioni fondamentali della tutela e della pianificazione del paesaggio: il rapporto tra teoria e pratica paesaggistica , dove per teoria deve intendersi l'evolversi del pensiero sul paesaggio, mentre per pratica paesaggistica[2] devono intendersi tutti gli intrecci tra pianificazione del paesaggio e pianificazione urbana, che possono riassumersi nella dialettica città-campagna di cui parla Sereni.
Le diverse forme di tutela e pianificazione del paesaggio che si sono susseguite nel tempo, sia in Italia che all'estero, non hanno sempre considerato tutti gli aspetti coinvolti e la multidisciplinarità necessaria all'analisi del complesso sistema paesaggistico. Così alcune leggi di tutela hanno richiamato matrici ecologiche, altre leggi possono essere ricondotte a matrici estetiche, mentre poche volte sono state richiamate ragioni di tipo identitario connesse al concetto di paesaggio culturale. La tendenza attuale - che si fonda sulla Convenzione Europea del Paesaggio (CEP - Firenze, 2000), firmata da ventisette Stati della Comunità Europea, tra i quali non compaiono però Germania e Austria - allarga il concetto di paesaggio a tutti i territori e ne considera tutti gli aspetti, ponendo al centro i valori identitari e di appartenenza espressi nelle forme del paesaggio, siano esse forme della natura o forme generate dalla prassi umana, identificando in queste sia il paesaggio agrario che quello urbano. In queste forme l'uomo riconosce se stesso e la sua appartenenza ad un territorio e su queste forme devono e vanno a calarsi gli strumenti di tutela e pianificazione. In questi strumenti sono contenuti quindi i veicoli della conservazione e della evoluzione dell'identità paesaggistica di un dato territorio e di conseguenza di un popolo. E ciò dovrebbe avvenire non a scapito ma vantaggio del dato di partenza. In particolare, seguendo ancora Sereni:

> [...] All'indagine del paesaggio o dell'urbanistica, come alla prassi del politico riformatore o del tecnico della programmazione, i problemi del paesaggio si presentano e si impongono così, dapprima proprio in quanto problemi di un dato di fatto storico, dal quale egli non può prendere le mosse; ma in quanto problemi, per ciò stesso, di un limite dinanzi al quale egli non potrebbe in alcun modo arrestarsi, senza il rischio di vedere esaurita in partenza la ragione stessa di ogni sua indagine storiografica, e la sua possibilità addirittura, di una sua prassi rinnovatrice. [...] A risolvere questa interna contraddizione del paesaggio, in quanto irrefutabile dato di fatto, e in quanto limite del processo storico, l'urbanista e il politico riformatore, e lo stesso privato operatore economico, ricorre – e non può non ricorrere - che alla propria prassi viva e attuale, che afferma prepotente il suo diritto di contro alla prassi e al diritto di passate generazioni, ormai irrigidite e cristallizzate nelle forme del paesaggio.

In questa ultima affermazione compare un'altra questione al centro della pianificazione del paesaggio: stabilire il rapporto tra conservazione e innovazione – in altre parole tutela e progetto - delle forme del paesaggio al fine di rispondere alle rinnovate esigenze espresse dalla comunità nella sua interezza senza che ciò comporti la perdita dei valori identitari, ma anzi ricercando nuove possibilità espressive di tali valori.
La pianificazione paesaggistica, analizzando le forme e ricostruendo i rapporti tra urbano ed extraurbano, parte dalla individuazione delle criticità e delle potenzialità di un dato paesaggio, e arriva, attraverso il progetto, alla definizione di strumenti operativi in grado di realizzare la nuova visione del paesaggio, coerente con il passato e con il presente ma proiettata verso il futuro.
La realizzazione di un tale progetto sul paesaggio necessita, in generale, della universitas studiorum sereniana e, nello specifico del territorio Trentino, può avvalersi di un confronto con le politiche attuate in Paesi che condividono con il Trentino alcuni caratteri tipici, in particolare il rapporto con la montagna, la presenza di architetture rurali tipiche, per certi aspetti l'uso del suolo. Esiste inoltre una sorta di "entità amministrativa" che è quella della Convenzione delle Alpi (Salisburgo 1991), firmata da Austria, Francia, Germania, Italia, Svizzera, Liechtenstein e UE, che riconosce un'unitarietà di questi territori e promuove la protezione e lo sviluppo sostenibile dell'arco alpino attraverso politiche di cooperazione transfrontaliera tra gli stati alpini[3].
Riconosciuto il carattere teorico-pratico della pianificazione paesaggistica, gli intrecci di questa con la pianificazione urbanistica e la complessità degli ambiti posti in essere, l'obiettivo che ci si pone con questo studio è analizzare le esperienze di pianificazione paesaggistica europee di ambito alpino, in particolare Austria, Svizzera e Germania, e l'esperienza della provincia di Bolzano per confrontarle con quella della provincia di Trento verificando di quest'ultima non solo le eventuali carenze e quindi la possibilità di integrazione con strumenti attivi già sperimentati altrove, ma anche le eventuali potenzialità e i caratteri innovativi.

TABELLA SISTEMI DI PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

Stato	Livello Statale	Livello Regionale	Livello sovracomunale	Livello comunale	Livello sottocomunale

5.2 I SISTEMI DI PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA IN AMBITO ALPINO

Le politiche di tutela, pianificazione e valorizzazione dei paesaggi sono, in generale e, per alcuni Stati in ordine alla legislazione emanata a seguito della Convenzione Europea del Paesaggio, estese agli spazi naturali, urbani, rurali, e alla totalità del territorio, e sono di base fondate sulla conoscenza dei valori di un certo paesaggio e dei processi che lo caratterizzano, quindi sulla interazione tra elementi statici e dinamici, naturali e culturali, suscettibili di criticità e potenzialità. Nel caso particolare degli spazi alpini si distinguono i punti di forza più significativi "nella qualità e integrità delle risorse naturali, nella specificità e nel pregio delle componenti ambientali, nella varietà delle culture pur riconducibili ad una matrice unitaria, forgiata dalle asperità, dal territorio", mentre i punti di debolezza riguardano "l'elevata fragilità ambientale e la scarsa fruibilità del territorio da parte dell'uomo, le avversità climatiche e orografiche, la scarsità di spazi e la diffusione dei potenziali dissesti. La molteplicità di funzioni si riflette in una varietà di interessi e di operatori, talvolta in conflitto tra loro, tra l'altro in accordo sinergico, più o meno temporaneo"[4]. La gestione di tali conflitti è obiettivo fondamentale e comune delle politiche di tutela e progetto del paesaggio alpino, mentre sono elementi differenzianti le diverse matrici culturali dalle quali gli ordinamenti legislativi sul paesaggio hanno preso le mosse. Di qui la diversità degli strumenti vigenti nell'arco alpino che, secondo Sartorio, rappresenta un limite alla cooperazione internazionale finalizzata all'assetto dell'intero territorio alpino[5], che richiederebbe strumenti comuni.
Nell'analisi dei sistemi di pianificazione dei diversi Stati e Regioni dell'arco alpino si parte proprio dall'evidenziare le differenti matrici alla base delle diverse leggi di pianificazione del paesaggio: esse si distinguono in matrici estetiche, legate a una visione del paesaggio condizionata dalle descrizioni letterarie e dalle rappresentazioni artistiche, per cui il valore del paesaggio è legato in particolare alla sua "bellezza", e matrici di tipo ecologico, più vicine alle scienze naturali, alla geografia e alla biologia, per le quali il paesaggio è riconosciuto non solo per il suo aspetto estetico ma anche per i suoi caratteri oggettivi. È bene sottolineare però che gli attuali sistemi di pianificazione e tutela del paesaggio, pur con tali differenti origini, sono oggi orientati ad una integrazione di estetica ed ecologia, secondo un modello integrato di sostenibilità ambientale, e sono indirizzati alla salvaguardia e valorizzazione complessiva di quegli aspetti culturali e naturali che caratterizzano l'identità dei luoghi.
La tabella comparativa, della quale qui si riporta lo schema, è stata costruita per ciascun Paese differenziando la matrice culturale con colori diversi, verde per la matrice ecologica, giallo per la matrice estetica, e riportando gli strumenti di pianificazione inerenti il paesaggio in relazione ai corrispondenti livelli amministrativi. Per la provincia di Trento si è usato il colore rosa per evidenziare la visione integrata. Gli strumenti di pianificazione sono stati suddivisi in strumenti di indirizzo e strumenti operativi.

Germania

La pianificazione del paesaggio in Germania - che come l'Austria non ha mai firmato la CEP - si basa sulla Legge Federale sulla Protezione della Natura (Bundesnaturschutzgesetz) del 1976. L'obiettivo principale di questa legge è la difesa dell'ambiente naturale, per cui per lo stato tedesco nella legislazione in materia di paesaggio si riconosce una matrice di carattere ecologico. La legge è stata modificata nel 2006 dalla nuova Legge Federale che ha abrogato la legislazione quadro anche in materia di paesaggio: i singoli Länder hanno così ampia autonomia legislativa. Gli unici vincoli per i Länder consistono nel rispetto del Principio della corrente contrapposta (Gegenstromprinzip), disciplinato dalla Legge Federale della Gestione del Territorio, nonché dei principi della gestione del territorio stabiliti nella medesima legge.
Il principio della corrente contrapposta è un principio di particolare importanza perché consente un rapporto continuo e diretto tra i livelli di pianificazione: da un lato lo sviluppo, la gestione e la salvaguardia di parti del territorio devono armonizzarsi con i presupposti e le esigenze del territorio complessivo. Dall'altro lato però anche lo sviluppo, la gestione e la salvaguardia del territorio complessivo deve armonizzarsi con i presupposti e le esigenze delle parti del territorio. Il principio della corrente contrapposta pertanto costituisce un'interfaccia importante tra la gestione del territorio e l'urbanistica. Secondo questa norma i piani di utilizzazione delle aree e i piani comunali speciali devono essere tenuti in considerazione nell'elaborazione dei piani regionali. Il principio della corrente contrapposta impedisce che l'armonizzazione diventi una strada a senso unico dal livello superiore al livello inferiore.
Caratteristica fondamentale della pianificazione paesaggistica tedesca è inoltre la forte integrazione con il sistema di pianificazione urbanistica a tutti i livelli. A ogni livello amministrativo, Länd, regione o comune, corrisponde uno strumento di pianificazione paesaggistica, il che comporta la presenza di due gradi di tutela del paesaggio: uno concreto coincidente con le regolazioni dell'intervento sulla natura nell'ambito della pianificazione urbanistica; e uno astratto per cui la pianificazione paesaggistica fissa le particolari finalità paesaggistiche tramite un piano, sviluppandole e integrandole nella pianificazione edilizia. In generale è possibile affermare che in Germania la tutela del paesaggio naturale o antropizzato, di eccellenza o ordinario, "è storicamente radicata ed è pervasiva delle politiche per lo sviluppo del territorio governate dai piani". Inoltre il tema della sostenibilità ambientale si risolve soprattutto "in termini di protezione, pianificazione e gestione dei paesaggi"[6].
In base alla integrazione tra piani e politiche sul paesaggio, il sistema di pianificazione paesistica segue quello della pianificazione urbanistica attraverso scale

diverse di riferimento che corrispondono ai diversi livelli amministrativi:
- livello di Land, Programma Paesistico
- livello distrettuale (consorzio di comuni), Piano Paesistico Generale
- livello comunale, Piano Paesistico
- livello sottocomunale, Piano di sistemazione del verde.

Altro carattere distintivo della pianificazione paesaggistica tedesca, come di quella austriaca e in generale dei paesi di origine anglosassone che basano le leggi sulla natura su matrici ecologiche, è la capacità di riportare le analisi multidisciplinari alla base dei piani e le interpretazioni di settore a livelli di sintesi tali da avere reali risvolti operativi.
Infatti, nell'ambito dei piani di indirizzo - Programma Paesistico, Piano Paesistico Generale, Piano Pesistico comunale - esistono, per ogni livello, strumenti operativi che consentono la realizzazione degli obiettivi, come i programmi di finanziamento delle attività previste dai programmi paesaggistici.
Di particolare interesse è uno strumento di compensazione promosso a livello comunale: l'Ökokonto o ecoconto. Si tratta appunto di uno strumento di compensazione ecologica per cui ogni comune dispone di aree con le quali bilanciare i danni o gli impatti negativi prodotti sul territorio da trasformazioni territoriali. Questo strumento, che prevede quindi l'esistenza di superfici di equilibro, risponde al principio di parsimonia nell'uso del suolo, che rappresenta una delle problematiche maggiori dei territori in cui l'aspetto paesaggistico è fondamentale per l'economia e lo sviluppo, come nel caso dei territori alpini.
In sintesi, il sistema di pianificazione paesaggistico tedesco si regge su una rigorosa corrispondenza, ai vari livelli amministrativi, tra piani urbanistici e piani per il paesaggio.

Austria

Il sistema di tutela del paesaggio in Austria è molto simile a quello della Germania poiché in entrambi i Paesi l'attuale legislazione ambientale fa riferimento alla Legge del Reich sulla Protezione della Natura emanata nel 1935, in vigore in Austria a seguito della annessione al Reich nel 1938. Inoltre, come in Germania, anche in Austria gli Stati federali sono dotati di proprie leggi per la tutela della natura e il governo del territorio. La gestione del patrimonio naturale è demandata ai Länder dalla stessa costituzione Austriaca del 1925, art. 15.
La tutela del paesaggio è considerata un problema legato in prevalenza alla sostenibilità ambientale e alla funzionalità ecologica e produttiva dei diversi territori; per tale carattere anche la legislazione austriaca, come quella tedesca, si può ricondurre ad una matrice di tipo ecologico.
Le leggi dei Länder hanno subito un rinnovamento e una evoluzione negli ultimi decenni grazie ad accordi internazionali - quali Convenzione di Ramsar (Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale, 1971), Convenzione di Berna (Conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale, 1979), la Convenzione delle Alpi (1991); Convenzione di Rio sulla biodiversità (1992) - e, in seguito all'ingresso dell'Austria nell'Unione Europea (1995), quasi tutti i Länder hanno infatti rinnovato le proprie leggi sulla protezione della natura assumendo le direttive comunitarie.
Gli strumenti di gestione del paesaggio sono rappresentati da programmi di sovvenzionamento o piani di tipo agronomico e forestale, mentre i classici piani paesistici, come in Germania, sono subordinati ai piani urbanistici e hanno una struttura di tipo gerarchico che parte dal livello federale per arrivare a quello comunale.
I piani paesistici ai diversi livelli diventano legali e vincolanti sono in dipendenza dei piani urbanistici il che ne ha limitato l'efficacia. Per ovviare a questo problema quasi tutti i Länder, tra cui il Tirolo, prevedono, all'interno delle proprie leggi sulla Protezione della Natura e del Paesaggio, piani paesistici svincolati dalle leggi urbanistiche e quindi indipendenti dai piani urbanistici promossi a livello amministrativo locale. Questi piani sono rivolti in particolare alle aree che hanno maggiore valenza turistica, e per le quali si prevedono tutela ma anche dotazione di infrastrutture e gestione. Quindi in sostanza si possono distinguere:
- Piani paesistici collegati alla pianificazione urbanistica;
- Piani paesistici indipendenti dalla pianificazione urbanistica e previsti dalle Leggi per la Protezione della Natura e del Paesaggio dei singoli Lander.

Un ulteriore passo avanti nella tutela del patrimonio ambientale si è avuto nel 1999 con la nuova Legge Federale per la Protezione dei Monumenti che ha introdotto Il concetto di monumento naturale. In questo modo il regime di tutela riservato ai monumenti veri e propri e all'architettura rurale è stato esteso anche ai parchi e ai giardini, nonché a particolari territori. Volendo esemplificare, è da considerarsi monumento unitario un edificio e un'area ad esso collegata per ragioni di tipo produttivo: il "maso" per le sue caratteristiche geografiche e storiche, costituisce l'unità produttiva rurale tradizionale in ambito alpino ed è di facile individuazione paesaggistica (costituisce un organismo paesaggistico distinto)[7].
La politica paesaggistica di tutela dell'ultimo trentennio è stata inoltre caratterizzata dall'aggiunta di "obiettivi dinamici" – sviluppo e gestione – accanto agli obiettivi "statici" – conservazione, mantenimento, protezione. Gli obiettivi di sviluppo e trasformazione ecocompatibile dei paesaggi antropizzati sono stati perseguiti attraverso programmi attuativi, sovvenzioni e incentivi. Gli obiettivi dinamici riguardano in particolare la regolamentazione del rapporto tra due settori, quello agro-silvo-pastorale e quello turistico, il che suggerisce la necessità di un approccio interdisciplinare. La gestione economica dei programmi viene effettuata dai ministeri per l'ambiente e dai due ministeri per il turismo e l'agricoltura e silvicoltura.
I programmi, diversi a seconda dei Länder, sono distinti in:
- Programmi per lo sviluppo del territorio agricolo, che mirano alla tutela del paesaggio agrario storico al quale viene riconosciuto valore paesaggistico. Questi programmi introducono il concetto di multifunzionalità, ossia la possibilità offerta all'agricoltore di integrare le coltivazioni con il lavoro di tutela e manutenzione;
- Incentivazione di attività alternative, attraverso la promozione turistica delle aziende agricole e la diretta commercializzazione di prodotti tipici o prodotti da agricoltura biologica.
- Promozione di produzioni alternative adatte all'ambiente alpino. Attraverso la consulenza di esperti di marketing del Ministero dell'agricoltura viene promossa la coltivazione di prodotti particolari, ad esempio i frutti di bosco con tempi di maturazione diversi, sfalsati rispetto al periodo di commercializzazione degli stessi prodotti coltivati in zone di pianura. Accanto ai frutti di bosco altra produzione alternativa sono le piante aromatiche e officinali.
- Incentivazione dei servizi diretti di cura e manutenzione del paesaggio. In particolare i ministeri erogano particolari contributi agli agricoltori che in cambio garantiscono determinate prestazione tese alla manutenzione e promozione de paesaggio agrario storico e tradizionale. Per attuare questo tipo di programma ogni Länd individua alcuni elementi che caratterizzano e rendono tipico il paesaggio culturale - come ad esempio i prati magri, i prati di montagna, i prati presso le malghe, i prati alberati con larice e alberi da frutto, gli steccati in legno, i muri a secco, i sistemi di irrigazione e altri manufatti tipici – e si sovvenzionano gli agricoltori che si impegnano a conservare e/o ripristinare tali elementi. Il successo di tali programmi è legato al fatto che essi vengono realizzati in un ambito alpino composto da aziende agricole per lo più di piccole dimensioni, secondo un modello insediativo tedesco tipico del versante nord delle Alpi.

Ai programmi di protezione si aggiunge la legislazione sulla tutela delle aree boschive, che in Austria viene intesa non solo come protezione di un elemento del paesaggio ma anche come valorizzazione delle funzioni che il bosco ha all'interno del territorio urbanizzato. Il patrimonio boschivo, che ricopre il 46% del territorio nazionale, è tra i pochi ad essere gestito a livello centrale su scala federale attraverso i Piani di Sviluppo Forestale - con valore autonomo rispetto alla legislazione urbanistica - che costituiscono "il più importante strumento di pianificazione paesistica in Austria"[8]. I Piani di Sviluppo Forestale (Waldentwicklungspläne – WEP), istituiti con la Legge Federale del 1975, sono stati più volte aggiornati. Tutto il territorio nazionale è assoggettato alla pianificazione funzionale delle foreste e a seconda del Länd, lo strumento del WEP viene inserito all'interno della pianificazione urbanistica o paesistica (Piani di Utilizzo dei Suoli e Piani Paesistici Comunali). Per la redazione dei Piani di sviluppo forestale il territorio viene suddiviso in unità di piano, corrispondenti all'unità amministrativa dei singoli distretti o di più distretti qualora si tratti di un'unica superficie forestale. I Piani di Sviluppo Forestale si articolano in una parte generale, in scala 1: 50.000, che ricopre l'intera unità di piano (la parte più rilevante degli elaborati in questo tipo di piano è però costituita da istruzioni e prescrizioni scritte) e una parte specialistica, in scala 1: 25.000, che riguarda solo alcune aree particolari, e si occupano di progetti diversi come i boschi ricreativi o la percezione delle fasce di bosco lungo le infrastrutture. Gli stessi piani prevedono una zonizzazione funzionale, attraverso l'individuazione delle particelle funzionali, caratterizzate da diverse funzioni o da un funzione guida, distinte in funzione produttiva; funzione protettiva; funzione migliorativa della qualità ambientale; funzione turistico ricreativa; funzione puntiforme o lineare. Nel piano viene indicato anche il livello di priorità e di urgenza dei singoli obiettivi.
Tra le tavole che compongono il piano, interessante è la mappa austriaca delle foreste che indica il diverso grado di naturalità delle foreste.
Oltre ai programmi di gestione e ai piani paesistici il sistema austriaco prevede anche:
- Piano gestionale, destinato alla organizzazione delle aree paesaggistiche protette quali parchi naturali e nazionali e ne prevede e individua gli elementi di gestione quali gli accessi, le infrastrutture di servizio, le zone di protezione, le aree ricreative.
- Piano di manutenzione paesaggistica, che viene redatto per le aree paesaggistiche protette, per le aree naturali protette e per le aree o zone di quiete. Questo piano, gestendo in maniera puntuale il paesaggio culturale, specie quello agricolo tradizionale, contiene indicazioni precise sui tempi di concimazione o falciatura dei prati e, nel caso si aree private, prevede la stipula di contratti con i contadini proprietari, i cosiddetti contratti di manutenzione del paesaggio e della natura.
- Piano di manutenzione paesaggistica di dettaglio, riferito a zone piccole e delicate come gli elementi paesaggistici protetti, aree protette speciali, biotopi protetti, aree di sviluppo ecologico.

A partire dal 1992 il Ministero per la Ricerca Scientifica ha promosso e finanziato la ricerca sul paesaggio culturale, che ha l'obiettivo di individuare nuove strade nell'uso e nello sviluppo sostenibile dei paesaggi culturali austriaci. Caratteristiche della ricerca sono l'interdisciplinarità, la trans-disciplinarità, la partecipazione pubblica e l'impostazione finalizzata all'attuazione pratica. In base ai risultati delle indagini condotte vengono proposti e valutati diversi scenari futuri, dei quali si cerca di leggere e pesare positività e negatività.

Svizzera

La pianificazione paesaggistica in Svizzera ha visto nel corso degli anni un passaggio da una visione prettamente estetica a una visione più completa che considera la natura e il paesaggio come un insieme di componenti culturali e biologiche. La tutela è regolata dalla Costituzione del 1962, art. 24 sexies (completato nel 1987). L'articolo parla di tutela del paesaggio nel senso più esteso del termine, comprendendo nel patrimonio naturale anche quello storico-culturale. L'articolo dispone che la protezione del paesaggio è di competenza cantonale. I Cantoni devono predisporre anche gli strumenti amministrativi e finanziari finalizzati alla salvaguardia e alla gestione del patrimonio naturalistico.
La Confederazione è invece delegata a legiferare per quanto riguarda la protezione della flora e della fauna indigene e ha il compito di stanziare sussidi economici e di finanziare progetti compatibili con la protezione dell'ambiente in base ad una valutazione di impatto ambientale. La Confederazione stabilisce i criteri di salvaguardia mediante un organismo centrale mentre è compito dei Cantoni redigere i piani di attuazione coerenti con gli indirizzi della Confederazione.
Ulteriore riferimento normativo è la Legge sulla protezione della natura del 1966 (aggiornata nel 1995), che stabilisce i compiti della Confederazione, tra cui la compilazione di inventari di oggetti di importanza nazionale.
La Legge sulla pianificazione del territorio del 1979 (modificata nel 2012) riconosce

l'unitarietà del sistema paesaggio, composto da elementi antropici e naturali, e il paesaggio è definito come insieme degli aspetti ecologici e delle interazioni tra l'attività umana e l'equilibrio ambientale. Stabilisce inoltre gli strumenti di pianificazione a livello cantonale e comunale.
La pianificazione è organizzata quindi secondo la seguente struttura: la Confederazione predispone la legislazione quadro che prevede i principi generali, mentre ai Cantoni spetta la realizzazione dei piani direttori cantonali che in ogni caso devono essere coerenti con i principi federali.
I Cantoni dispongono di vari strumenti per la pianificazione del territorio:
- Leggi sulla pianificazione del territorio e l'edificazione: esse specificano quanto dettato in forma di principio dalla legge federale; da notare la grande differenza di impostazione che esiste tra un Cantone e l'altro, specie per quelle norme non considerate a livello federale. La differenza si nota in particolare nei cantoni caratterizzati da aree urbane e quelli caratterizzate da un territorio rurale. Si è posta quindi una esigenza di armonizzazione tra le legislazioni dei diversi Cantoni.
- Piano direttore cantonale (vincolante per le autorità): Il piano direttore cantonale, assimilabile allo strumento del piano di coordinamento territoriale provinciale previsto dalla legislazione italiana, è lo strumento di pianificazione principale per una pianificazione a lungo termine del territorio. Non può essere considerato un prodotto finito ma piuttosto un programma che regola e coordina le tappe di un territorio che evolve. Per questo i piani direttori sono costantemente aggiornati alle nuove esigenze e situazioni e vengono rivisti integralmente ogni 10 anni. Peculiare il fatto che questi piani possano essere modificati e aggiornati costantemente, il che dà vita a quel tipo di pianificazione che possiamo definire dinamica e non statica. Il piano direttore cantonale è uno strumento strategico, operativo e coordinato.
- Strumento strategico perché sulla base dello stato di fatto individua strategie da perseguire per lo sviluppo del territorio;
- Strumento operativo poiché dalle strategie discendono progetti e misure operative in forma di schede accompagnate da piani;
- Strumento coordinato poiché persegue le politiche territoriali a livello federale e coordina la propria pianificazione con quella degli altri Cantoni e delle regioni di frontiera. I Cantoni di frontiera devono collaborare con le regioni dei Paesi limitrofi nel caso in cui le loro azioni hanno ripercussioni oltre il confine nazionale.
I piani direttori cantonali devono essere coerenti con la pianificazione federale. La Confederazione svizzera adotta concezioni come quella del paesaggio nazionale e piani settoriali, come il piano AlpTransit, per pianificare e coordinare i suoi compiti nella misura in cui essi incidano notevolmente sul territorio e sull'ambiente.
Gli obiettivi indicati dalla legge federale sulla pianificazione del territorio sono essenzialmente 3:
1) Utilizzazione parsimoniosa del suolo perseguita attraverso due linee:
- Regolamentazione del consumo di nuove superfici tramite il privilegio di misure di densificazione e di nuova destinazione di edifici esistenti o all'interno dell'area già edificata;
- Ripartizione ottimale delle diverse destinazioni in modo da ridurre la rete dei trasporti e evitare la creazione di piccole entità urbanizzate.
2) Obbligo di coordinare la pianificazione ai tre livelli, di Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. Il coordinamento consentirà di raggiungere l'obiettivo primario che è ridurre il consumo di suolo.
3) Favorire uno sviluppo armonioso di tutto il paese. Per raggiungere questo obiettivo la confederazione parla di messa in rete di città e spazi rurali, ossia di realizzare un programma di "concentrazione decentrata" dell'urbanizzazione, con territori urbanizzati molto compatti ma in rete con i piccoli centri rurali delle valli alpine, ai quali viene riconosciuto un grande potenziale di sviluppo.
Il terzo obiettivo mette in gioco il concetto di armonia, che è insisto nel sistema di pianificazione territoriale svizzero poiché la pianificazione territoriale si occupa di tutti gli aspetti che riguardano il territorio, dall'ambito urbano alle infrastrutture, dal diritto fondiario a quello fiscale, dall'agricoltura alla protezione della natura e del paesaggio.

Provincia autonoma di Bolzano

La pianificazione paesaggistica della provincia di Bolzano affonda le sue radici nella L. P. 24 luglio 1957, n. 8, la prima disposizione locale a tutela del paesaggio, nella quale vennero recepiti a livello provinciale i principi fondamentali della legge statale del 1939 ed in seguito furono sottoposti a vincolo paesaggistico circa due terzi del territorio provinciale.
Per tale ragione è possibile riconoscere nella protezione della natura in Alto Adige una matrice di tipo estetico e un regime di protezione di tipo vincolistico e autorizzatorio, indipendente e sovraordinato alla pianificazione urbanistica.
A questa prima legge di protezione della natura, segue la L. P. 25 luglio 1970, n. 16, che ha fornito una disciplina di tutela molto innovativa rispetto alla passata legge del 1953. La nuova legge conferma però in pieno i criteri estetici posti nella tutela, come si può desumere dall'art. 1 Art. 1(Oggetto della tutela): Per tutela della bellezza e del carattere dei paesaggi e siti si intende la conservazione e, dove possibile, il restauro dell'aspetto dei paesaggi e siti, naturali, rurali ed urbani, che presentano un interesse culturale od estetico o costituiscono un ambiente naturale tipico.
Ulteriore innovazione si ebbe poi con la L. 431/85, detta legge Galasso, per la quale, abbandonati i criteri estetici, i vincoli paesaggistici andarono a coprire parti del territorio nazionale aventi determinate caratteristiche oggettive.
Per quanto concerne il regime vincolistico, La legge di tutela del paesaggio – legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 – distingue due categorie di beni tutelati.
- beni tutelati con delibera della Giunta provinciale;
- aree tutelate per legge.
A livello provinciale, la Provincia Autonoma di Bolzano è dotata del Piano Provinciale di Sviluppo e Coordinamento Territoriale, strumento di indirizzo e coordinamento del territorio, approvato con la legge provinciale 18 gennaio 1995, n.3. Questo strumento prevede esplicitamente un utilizzo oculato e a lungo termine delle risorse naturali e del paesaggio ed ha tra gli obiettivi fondamentali: definire i principi per assicurare un indirizzo coordinato della pianificazione a livello comunale e comprensoriale; formulare gli obiettivi ed i principi urbanistici più importanti a livello provinciale, comprensoriale e comunale, con particolare rispetto per le esigenze dell'ecologia.
Tra gli obiettivi specifici relativi al paesaggio il piano provinciale, che si compone di sette principi, vi sono:
- Principio n. 3: priorità del territorio e dell'ecologia
- Principio n. 5: tutela del paesaggio culturale e naturale
- Principio n. 6: tutela dell'ecosistema
Questi principi sono perseguiti grazie alle "Linee guida natura e paesaggio in Alto Adige" approvate con la delibera della Giunta Provinciale 2 settembre 2002, n. 3147, e che hanno valore di piano di settore del Piano di sviluppo e coordinamento territoriale, e che hanno l'obiettivo di integrare, in un'ottica ecologica complessiva, i singoli provvedimenti e le strategie di difesa per la tutela della natura e del paesaggio con strategie preventive ed una maggiore collaborazione con gli utilizzatori del territorio.
Alle linee guida devono conformarsi i Piani Paesistici veri e propri che sono redatti su scala comunale che hanno la funzione di trasformare in concrete pianificazioni gli obiettivi, i principi e le direttive del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale e delle linee guida.
Il Piano paesistico comunale contiene il Piano dei vincoli paesaggistici, "considerato dalla stessa amministrazione provinciale un prodotto di successo in quanto nessuna regione all'interno o all'estero può annoverare tra le sue conquiste un sistema di zone protette esteso alla quasi totalità della sua superficie"[9].
Il piano paesistico, così come concepito nella provincia autonoma di Bolzano, oltre ad essere lo strumento che Individua nel territorio comunale i beni sottoposti a vincolo paesaggistico da parte della Giunta provinciale, individua anche le zone di rispetto aventi l'obiettivo primario di limitare i fenomeni di dispersione urbana e conservare i caratteri tipici dell'Alto Adige, ossia insediamenti compatti separati da ampie fasce rurali. I piani attuativi, redatti a scala comunale, si distinguono in piani di gestione del verde, che si occupano della cura e della gestione del verde nei centri abitati; piani di riqualificazione ambientale, che forniscono indicazioni precise circa l'inserimento di grandi opere nell'ambiente; e programmi per il paesaggio culturale, che hanno l'obiettivo di elaborare progetti per la cura e lo sviluppo sostenibile di paesaggi culturali che caratterizzano un specifico territorio e vengono redatti in collaborazione con le associazioni interessate.
In sintesi la strategia generale di pianificazione è incentrata sul principio di assoluta priorità della tutela del paesaggio e della natura rispetto a tutti gli altri utilizzatori del territorio e alla stessa pianificazione urbanistica. D'altra parte questo indirizzo è del tutto conforme alla prevalenza assoluta delle norme di diritto primario tra cui i dettati costituzionali e nello specifico l'art. 9 della Costituzione[10].

Provincia autonoma di Trento

La Provincia Autonoma di Trento non possiede piani paesaggistici. Gli strumenti per la gestione del paesaggio sono contenuti nel Piano Urbanistico Provinciale (PUP) che è a tutti gli effetti un piano territoriale mentre la stessa gestione è affidata alle Commissioni per la pianificazione territoriale ed il paesaggio delle Comunità (CPC) nonché a disposizioni particolari riguardanti il patrimonio edilizio montano.
A partire dal PUP del '67 di Samonà la tutela del paesaggio è stata considerata materia integrata alla gestione complessiva del territorio, rivelando una precoce attenzione verso i nuovi significati che il concetto di paesaggio andava assumendo accanto alla tradizionale concezione estetica.
Il PUP del 2008, strumento attualmente vigente, si basa sui principi di sostenibilità, sussidiarietà responsabile, competitività e sul superamento del semplice regime vincolistico e autorizzatorio dei singoli interventi, grazie alla integrazione di pianificazione lettura del paesaggio e valutazione delle possibili trasformazioni.
Il PUP affida la tutela del paesaggio, oltre che alle norme e alla cartografia, ad alcuni allegati:
- Allegato D: Elenchi di invarianti (liste che includono parti di territorio non trasformabili)
- Allegato F1: Linee guida della Carta del paesaggio (articolate nei cinque ambiti di cui si intende composto il paesaggio: centri storici, campagna, bosco, montagna, fiumi). Le linee guida forniscono indicazioni rivolte principalmente agli strumenti di pianificazione subordinati[11].
- Allegato F2: Temi e documenti, contiene riflessioni sul rapporto tra paesaggio, governance e identità del territorio. Tali documenti sono indirizzati a fornire un quadro di riferimento per i Piani territoriali delle comunità ai quali è demandata la tutela del paesaggio.
I Piani territoriali delle comunità, riferiti ai territori delle singole comunità di valle, perseguono i seguenti obiettivi: raggiungere un elevato livello di competitività territoriale, valorizzare le risorse dell'identità locale, realizzare un riequilibrio di tipo sociale. Il contenuto paesistico include: gli approfondimenti e l'interpretazione della carta del paesaggio delineata dal PUP con riguardo all'ambito territoriale della comunità; l'implementazione della disciplina d'uso delle invarianti; l'approfondimento delle indicazioni del PUP per le reti ecologiche e ambientali.
Esiste inoltre una specifica normativa riguardante il patrimonio edilizio montano, parte integrante del paesaggio delle Alpi. La normativa fornisce indirizzi per gli interventi ammissibili e le destinazioni d'uso e regola il rapporto con le norme dei piani regolatori generali.

5.3 POSSIBILITÀ DI INTEGRAZIONE DELLA POLITICA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO CON LE ESPERIENZE DELL'ARCO ALPINO

Nel 2010 Italia Nostra pubblica il primo rapporto sulla pianificazione paesaggistica in Italia, presentando "un'analisi critica dell'attuale situazione della pianificazione in materia di paesaggio"[12] per le diverse regioni italiane, comprese quelle a statuto straordinario, e registrando uno stato di ritardo rispetto alla applicazione del codice Urbani (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D. Lgs 42/2004). Per quanto riguarda in particolare la provincia autonoma di Trento - che, pur esclusa per lo statuto di autonomia dall'obbligo di applicazione del Codice, è dotata di un piano urbanistico provinciale a partire dal 1967 (PUP Samonà) - il rapporto sottoli-

nea l'inadeguatezza dell'attuale strumento urbanistico provinciale (PUP 2008) a contenere i fenomeni di dispersione urbana e l'espansione incontrollata delle infrastrutture nelle zone montane. Il problema fondamentale del piano, secondo Toffolon, riguarda l'incongruità tra il modello di riferimento delle linee guida della Carta del paesaggio, ossia "un paesaggio in gran parte scomparso, dove appunto città e campagna erano ambiti chiaramente individuabili (mentre ora sono inestricabilmente compenetrati)"[13] e il nuovo modello della campagna urbanizzata che ha invaso non solo i confini più prossimi alla città ma anche territori incontaminati, come le montagne "un tempo intonse (mentre ora sono progressivamente erose da infrastrutture non sempre necessarie e spesso prive della minima consapevolezza paesaggistica) e i paesaggi d'acqua che "non erano ancora incrostati da sedimenti edilizi e infrastrutturali"[14]. Il nuovo piano urbanistico provinciale delle PAT non ha infatti risolto il problema principale, nato già a partire dal primo PUP del '67 che, se da un lato considerava la pianificazione in maniera globale, riferendosi a tutti gli ambiti di trasformazione del territorio, dall'altro ha alimentato il fenomeno della campagna urbanizzata, con l'effetto di un sempre maggiore consumo di suolo e di dispersione del paesaggio urbano in quello rurale. Così dalla tradizione della città compatta si è passati alla città diffusa con forti scompensi a livello paesaggistico.
Secondo il rapporto né i PUP successivi a quello di Samonà né quello del 2008 pongono chiari freni a questo fenomeno perché hanno una comune carenza di fondo: non definiscono un modello di crescita alternativo.
D'altra parte il rimedio suggerito per porre freno a questa condizione, ossia "precisi riferimenti normativi - non in forma di indirizzi generali come quelli contenuti nelle linee guida della carta del Paesaggio - che circoscrivessero, una volta e per sempre, il territorio disponibile per l'urbanizzazione e l'infrastrutturazione, stabilizzandone le forme e le relazioni con il paesaggio, e rendessero al contempo indisponibile l'intero territorio rimanente", rischia di essere un ritorno allo zooning vecchia maniera. Tali delimitazioni e indicazione più vincolanti comportano infatti dei rischi, tra cui quello di arrivare a delimitazioni troppo nette che diventano confini cartografici disegnati sui quali posizionare infrastrutture lineari o insediamenti, e che spesso non tengono conto dei rapporti di reciprocità tra le diverse parti del territorio, e/o di cristallizzare in un dato tempo storico ciò che per natura è soggetto al cambiamento. Questa prospettiva inoltre, oltre ad avere i limiti suddetti, non è affatto in linea con gli orientamenti della PAT che, come si è visto, vanno verso il superamento del regime del vincolo, che è invece alla base del sistema Altoatesino.
La questione del rapporto città-campagna e dell'elaborazione di linee di indirizzo orientate a limitare il fenomeno del consumo di suolo e a trovare modelli di crescita alternativi, rimane una questione centrale anche nelle altre politiche di tutela e progetto del paesaggio in ambito alpino. La lettura dei sistemi di pianificazione vigenti in Alto Adige, e in Europa, in particolare Austria, Svizzera e Germania, consente di fare un bilancio sulla politica di tutela e progetto del paesaggio in provincia di Trento con riferimento ad un quadro normativo più ampio rispetto a quello italiano contenuto nel rapporto di Italia Nostra,
In particolare, per risolvere il problema del consumo di suolo potrebbe essere introdotto uno strumento analogo all'eco-conto tedesco, traghettato e adattato al territorio della PAT, così da avere una compensazione territoriale ed ecologica in risposta agli impatti negativi delle trasformazioni. In generale sarebbe auspicabile una programmazione "armoniosa" degli interventi che, come accade in Svizzera, in Austria e nella Provincia di Bolzano, abbia tra gli obiettivi l'uso parsimonioso del suolo, senza rinunciare alle necessarie trasformazioni.
Per quanto concerne il territorio montano e il patrimonio edilizio montano, esistono nella PAT forme di finanziamento pubblico e di cogestione utilizzate per attuare il restauro e il riuso di elementi di architettura tradizionale che hanno perso la loro originaria funzione. Ancora il rapporto 2010 di Italia Nostra mette in evidenza l'assenza di un adeguato censimento che dia precisa indicazione della consistenza qualitativa e qualitativa di tale patrimonio.
Per risolvere la questione sarebbe auspicabile arrivare agli inventari utilizzati in Svizzera, e alla conseguente definizione, come in Svizzera, di un "lessico della pianificazione del territorio", redatto per parole-chiave, che non lascino dubbi interpretativi rispetto ai criteri e alle possibilità di intervento indicate nelle linee guida.
Rispetto agli strumenti attivi in Austria, acquistano particolare interesse le misure adottate nei Piani di manutenzione paesistica, e in particolare i contratti di manutenzione del paesaggio e della natura, che, stipulati con i contadini proprietari, riescono a controllare in modo puntuale la conservazione dei caratteri tipici degli insediamenti rurali alpini.
È inoltre auspicabile un maggiore coinvolgimento non solo dei progettisti ma della stessa popolazione chiamata a confrontarsi sulle possibili strategie per risolvere i problemi esistenti. A tal proposito un riferimento sono i programmi per il paesaggio culturale, attivi nella provincia autonoma di Bolzano, che vengono redatti in collaborazione con le associazioni interessate.
Rispetto alla critica mossa sulla inesistenza di un modello di crescita alternativo nel PUP 2008, può essere utile ancora citare un confronto con la Germania e l'Austria. Le interpretazione del paesaggio in questi paesi "producono un'immagine sintetica della struttura paesaggistica da sottoporre alla pubblica discussione" mentre negli altri paesi "sembra emergere una difficoltà nel passare dalla cartografia tematica a carte che restituiscano una rappresentazione sintetica attraverso la selezione di elemento e/o sistemi caratterizzanti"[15]. Un tentativo di superamento di questo limite da parte della PAT può essere rappresentato dalla "farfalla maculata" che restituisce una visione e una previsione del territorio della provincia di sicura comunicabilità.

Bibliografia ragionata

Pianificazione paesaggio

Lionella SCAZZOSI, a cura, Politiche e culture del paesaggio. Nuovi confronti. Landscape policies. New comparisons. Austria, Danimarca, Italia, Norvegia, Polonia, Slovenia, Spagna, Francia, Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti, Svizzera, Polonia, Roma, Gangemi Editore, 1999.
Lionella SCAZZOSI, a cura, Politiche e culture del paesaggio. Esperienze internazionali a confronto, Roma, Gangemi Editore, 2001.
Lionella SCAZZOSI, Leggere il paesaggio: confronti internazionali: Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Norvegia, Olanda, Polonia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svizzera, Roma, Gangemi, 2002.
J. TELLER, A. BOND, Review of present European environmental policies and legislation involving cultural heritage, in "Environmental Impact Assessment Review, n. 22, March 2002, pp. 611-632.
Alberto CLEMENTI (a cura), Interpretazioni di paesaggio: Convenzione europea e innovazioni di metodo, Roma, Meltemi, 2004.
Pierre DONADIEU, Campagne urbane. Una nuova proposta di paesaggio per la città, Roma, Donzelli, 2006
Riccardo PRIORE, Convenzione Europea del paesaggio:il testo tradotto e commentato, Reggio Calabria, centro stampa d'Ateneo, 2006.
Franco CARTE (a cura), Convenzione Europea del paesaggio e governo del territorio, Bologna, Il Mulino, 2007.
G. PINESCHI, L. SANTAROSSA L. (a cura), Spazio alpino. Tutela e valorizzazione dei territori dell'Europa alpina, Roma, Gangemi, 2006.
Pierre DONADIEU, La cultura del paesaggio in Europa tra storia, arte, natura, Firenze, Olschki, 2008
Reto SOLIVA, Katrina RØNNINGEN, Ioanna BELLA, Peter BEZAK, Tasmin COOPER, Bjørn Egil FLØ, Pascal MARTY, Clive POTTER, Envisioning upland futures: Stakeholder responses to scenarios for Europe's mountain landscapes, in "Journal of Rural Studies, n. 24, 2008, pp. 56-71.
Angioletta VOGHERA, Dalla conoscenza all'azione dei paesaggi. Le politiche del paesaggio crescono in tutta l'Europa, in " Parchi. Rivista della federazione italiana Parchi e Riserve Naturali", n. 52, giugno 2008.
Vezio DE LUCIA, Maria Pia GUERMANDI (a cura), Primo Rapporto Nazionale sulla Pianificazione Paesaggistica. Paesaggio: la tutela negata, Italia Nostra Onlus, Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione, Roma, 18 ottobre 2010.
Gianluigi SARTORIO, Il tema della pianificazione in ambito alpino, in "Territorio", n. 55, 2010, pp. 115-118.
Attilia Peano (a cura), Fare paesaggio. Dalla pianificazione di area vasta all'operatività locale, Firenze, Alinea, 2011.
Aliser SCOTT, Beyond the conventional: meeting the challenges of landscape governante within European Landscape Convention?, in "Journal of Environmental Management", n. 92, June 2011, pp. 2754-2762.
Angioletta VOGHERA, Dopo la Convenzione Europea del Paesggio: politiche, piani e valutazione, Firenze, Alinea, 2011.
Pierre DONADIEU, Sciences du paysage: entre Théories et pratiques, Paris, Lavoisier 2012.

Pianificazione Germania

Fonti bibliografiche

Andreas KIPAR, La pianificazione paesistica in Germania, in "Urbanistica Informazioni Dossier", n. 2, 1992, pp. 36-52. Ursula VON PETZ, Paesaggi e città nella Germania contemporanea, in "Paesaggio Urbano", nn. 5/6 2000, pp. 56-61.
Paola BRANDUINI, Recenti strumenti di gestione delle trasformazioni paesistiche in Germania, in Politiche e culture del paesaggio. Esperienze internazionali a confronto, Roma, Gangemi Editore, 2001, pp. 105-108.
Piero MAZZOLI, Tutela e pianificazione del paesaggio in Germania, in Lionella SCAZZOSI, a cura, Politiche e culture del paesaggio. Esperienze internazionali a confronto, Roma, Gangemi Editore, 2001, pp. 67-98.
Paola BRANDUINI, La lettura del paesaggio in Germania: dall'analisi ambientale agli historische Kulturlandschaften, in Lionella SCAZZOSI, Leggere il paesaggio: confronti internazionali: Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Norvegia, Olanda, Polonia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svizzera, Roma, Gangemi, 2002, pp. 113-132.
Sophie-Charlotte LENSKI 2005, Urbanistica e paesaggio in Germania, http://www.scienzegiuridiche.unipr.it/attualitagiuridiche/relazioni/Lenski_it.pdf
Thomas SIEVERST, La pianificazione territoriale in Germania di fronte a nuovo compiti, in Pianificazione e sviluppo del territorio in Svizzera. Osservazioni e suggerimenti di un gruppo di esperti internazionali su incarico dell'Ufficio Federale dello Sviluppo Territoriale (ARE), ETH Zurigo, Istituto per lo Sviluppo del Territorio e del Paesaggio (IRL), 2009, pp. 69-71.
Georg Josef FRISCH, Germania. Nuovi "percorsi" sul suolo, Università di Camerino, Facoltà di Architettura di Ascoli Piceno, settembre 2010.
Bianca Maria SEARDO, Le condizioni per l'operatività locale sul paesaggio nel sistema di pianificazione tedesco, in Attilia Peano (a cura), Fare paesaggio, dalla pianificazione di area vasta all'operatività locale, Firenze, Alinea, 2011, pp. 56-62.
Angioletta VOGHERA, Dopo la Convenzione Europea del Paesaggio. Politiche, piani e valutazione, Firenze, Alinea, 2011.
Francesco SIVIGLIA, È possibile contenere il consumo di suolo in Italia? Un confronto tra Italia e Germania, Tesi di Laurea, Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura II, Corso di Laurea Specialistica in Pianificazione Territoriale, urbanistica e Ambientale, Relatore prof. C.A. Barbieri, a.a. 2011/2012.

Risorse in rete

Agenzia Federale per la Conservazione della Natura, 2008a, Landscape planning. The basis of sustainable landscape developement, reperibile sul sito http://www.bfn.de/.
Agenzia Federale per la Conservazione della Natura, 2008b, Übersicht digitaler Landschaftsprogramme, Landschaftsrahmenpläne, reperibile sul sito http://www.bfn.de/.

Pianificazione paesaggistica Austria

Fonti Bibliografiche

Piero MAZZOLI, Tutela del paesaggio e programmi di ricerca in Austria, in Lionella SCAZZOSI (a cura), Politiche e culture del paesaggio. Nuovi confronti, Roma, Gangemi Editore, 2001, pp. 13-28.
Cristof SCHREMMER, Organizzazione regionale della pianificazione in Austria, in Pianificazione e sviluppo del territorio in Svizzera. Osservazioni e suggerimenti di un gruppo si esperti internazionali su incarico dell'ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), Zurigo, Istituto per lo sviluppo del territorio e del paesaggio (IRL), 2009, pp. 58-63.

Risorse in rete

www.alpter.net

Pianificazione paesaggistica Svizzera

Fonti Bibliografiche

Pianificazione e sviluppo del territorio in Svizzera. Osservazioni e suggerimenti di un gruppo di esperti internazionali su incarico dell'Ufficio Federale dello Sviluppo Territoriale (ARE), ETH Zurigo, Istituto per lo Sviluppo del Territorio e del Paesaggio (IRL), 2009.
Alberta CAZZANI, La tutela paesistica in Svizzera, in Lionella SCAZZOSI, a cura, Politiche e culture del paesaggio. Esperienze internazionali a confronto, Roma, Gangemi Editore, 2001, pp. 189-207.
Alberta CAZZANI, Gli inventari federali per la lettura, pianificazione e valorizzazione del paesaggio in Svizzera, in Lionella SCAZZOSI, Leggere il paesaggio: confronti internazionali: Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Norvegia, Olanda, Polonia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svizzera, Roma, Gangemi, 2002, pp. 315-323.
Christof SCHEREMMER, Alcune osservazioni dalla prospettiva austriaca, in Pianificazione e sviluppo del territorio in Svizzera. Osservazioni e suggerimenti di un gruppo di esperti internazionali su incarico dell'Ufficio Federale dello Sviluppo Territoriale (ARE), ETH Zurigo, Istituto per lo Sviluppo del Territorio e del Paesaggio (IRL), 2009, pp. 40-42.
Thomas SIEVERT, Alcune osservazioni relative alla democrazia diretta nella pianificazione svizzera dalla prospettiva tedesca, in Pianificazione e sviluppo del territorio in Svizzera. Osservazioni e suggerimenti di un gruppo di esperti internazionali su incarico dell'Ufficio Federale dello Sviluppo Territoriale (ARE), ETH Zurigo, Istituto per lo Sviluppo del Territorio e del Paesaggio (IRL), 2009, pp. 48-49.
Fabian WALTERT, Thomas SCHULZ, Felix SCHLÄPFER, The role of landscape amenities in regional development: Evidence from Swiss municipality data, in "Land Use policy", n. 28, January 2011, pp. 748-761.

Risorse in rete

www.aspan.org

Pianificazione paesaggistica Provincia Autonoma di Bolzano

Fonti bibliografiche

Legge Provinciale 25 luglio 1970 n.16 – Tutela del Paesaggio.
Ernst MATTANOVICH, LEROP – Piano di Settore. Linee guida natura e paesaggio in Alto Adige, Bolzano, Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, Ripartizione 28 – Natura e Paesaggio, 2002.
Daria DE PRETIS, La pianificazione sovra comunale nelle province autonome di Trento e di Bolzano: specificità e problemi, in "Nuova rassegna di legislazione, dottrina, e giurisprudenza on line", n. 5 2006.
Giorgia COVIELLO, Normativa sul governo del territorio: analisi degli strumenti regionali, Direzione generale per le valutazioni ambientali - PON Governance e Assistenza Tecnica 2007 – 2013, Linea 2 VIA-VAS, luglio 2010, Provincia Autonoma di Bol-

zano, pp. 10-12.
Johanna EBNER, Horand I. MAIER, Verena PERCHER, Disposizioni fondamentali sulla tutela del paesaggio, Bolzano, Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, Ripartizione 28 – Natura e Paesaggio, Edizione tradotta dal tedesco e aggiornata, 2010.

Risorse in rete

www.provincia.bz.it/natura-territorio/

Pianificazione paesaggistica Provincia Autonoma di Trento

Fonti bibliografiche

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1.
Beppo TOFFOLON, La tutela del paesaggio nella Provincia Autonoma di Trento, in Vezio DE LUCIA, Maria Pia GUERMANDI (a cura), Primo rapporto nazionale sulla pianificazione paesaggistica. Paesaggio: la tutela negata, Italia Nostra, Roma, 2010.
Giorgia COVIELLO, Normativa sul governo del territorio: analisi degli strumenti regionali, Direzione generale per le valutazioni ambientali - PON Governance e Assistenza Tecnica 2007 – 2013, Linea 2 VIA-VAS, luglio 2010, Provincia Autonoma di Trento, pp. 71-72.
Chiara M. A. BERTOLI, Paesaggio e progetto tra teoria e pratica, in “Economia Trentina”, anno LX, nn. 2/3-2011.
Gabriella DE FINO, Formazione e paesaggio, in “Economia Trentina”, anno LX, nn. 2/3-2011.
Beatrice DE GEROLINI, Territorio-Paesaggio-Comunità, in “Economia Trentina”, anno LX, nn. 2/3-2011.
Paola MATONTI, Il paesaggio nel Piano Urbanistico Provinciale, in “Economia Trentina”, anno LX, nn. 2/3-2011.
Ugo MORELLI, Paesaggio e vivibilità tra memoria e futuro, in “Economia Trentina”, anno LX, nn. 2/3-2011.
Pino SCAGLIONE, Dalla macchia di leopardo alla farfalla maculata, in “Alps Dossier”, n. 1 2011
Fabio SCALET, L’osservatorio del paesaggio, in “Economia Trentina”, anno LX, nn. 2/3-2011.
Beatrice DE GEROLINI, Territorio-Paesaggio-Comunità, in “Economia Trentina”, anno LX, nn. 2/3-2011.
Luciano FLOR, Paola MACCANI, Buone pratiche e buone idee, in “Economia Trentina”, anno LX, nn. 2/3-2011.

Risorse in rete

www.urbanistica.provincia.tn.it/

Note

[1] Archivio Istituto Fondazione Gramsci (AIFG) di Roma, Fondo Emilio Sereni, Scritti e Discorsi 1963 (Giugno – dicembre), Storicità e dialettica del paesaggio, Conferenza agli studenti della facoltà di Architettura di Roma, tenuta al cinema Roxy, su invito del prof. Bruno Zevi, Roma 7 dicembre 1963. Il manoscritto relativo alla conferenza è di 49 pagine, corredato da una serie di immagini numerate che sono in parte quelle pubblicate nel libro Storia del paesaggio agrario italiano nel 1963, e che con molta probabilità corrispondono alle diapositive proiettate durante la lezione. Le parti riportate qui in corsivo, corrispondono alle parti sottolineate del manoscritto.

[2] Cfr. Pierre DONADIEU, Sciences du paysage: entre Théories et pratiques, Paris, Lavoisier 2012.

[3] Cfr. Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi): Salisburgo, 7 novembre 1991, Ministero dell’Ambiente, Roma, 1991; http://www.cipra.org/it/convenzione-delle-alpi.

[4] Gianluigi SARTORIO, Il tema della pianificazione in ambito alpino, in “Territorio”, n. 55, 2010, p. 115.

[5] Ibidem. Un tentativo di superamento di questa frammentarietà si è avuto con il progetto Regionalp attuato grazie all’Azione Pilota FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) Spazio Alpino/Alpi Orientali, programma congiunto di cooperazione transnazionale tra Austria, Germania e Italia, che si è sviluppato durante la programmazione 1994-1999, in cui le zone centrali e orientali dell’area alpina hanno lavorato insieme allo scopo di costruire uno spazio unico di cooperazione. L’iniziativa è rivolta a rafforzare l’economia di sistemi fragili in territorio montano, inteso come “sistema unitario” situato al centro dell’Europa. Nella programmazione 2000-2006 l’area di cooperazione viene estesa all’intero arco alpino, aggiungendo allo spazio attuale le regioni nord-occidentali italiane e alcune regioni del territorio francese. Un settore strategico per le regioni dello spazio alpino è il sistema della mobilità e della permeabilità delle Alpi, punto nevralgico dei traffici Nord-Sud e area estremamente vulnerabile nonché luogo di conflitto tra esigenze di sviluppo e esigenze di tutela. Cfr. G. PINESCHI, L. SANTAROSSA (a cura), Spazio alpino. Tutela e valorizzazione dei territori dell’Europa alpina, Roma, Gangemi, 2006; Gianluigi SARTORIO, Il tema della pianificazione in ambito alpino, in “Territorio”, n. 55, 2010, p. 115-118.

[6] Angioletta VOGHERA, Dalla conoscenza all’azione dei paesaggi. Le politiche del paesaggio crescono in tutta l’Europa, in “ Parchi. Rivista della federazione italiana Parchi e Riserve Naturali”, n. 52, giugno 2008, p. 2.

[7] Cfr. Piero MAZZOLI, Tutela del paesaggio e programmi di ricerca in Austria, in Lionella SCAZZOSI (a cura), Politiche e culture del paesaggio. Nuovi confronti, Roma, Gangemi Editore, 2001, pp. 13 e sgg.

[8] Ibidem, p. 18.

[9] Vezio DE LUCIA, Maria Pia GUERMANDI (a cura), Primo Rapporto Nazionale sulla Pianificazione Paesaggistica. Paesaggio: la tutela negata, Italia Nostra Onlus, Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione, Roma, 18 ottobre 2010, p. 4.

[10] “In una recente sentenza del 2009 i giudici della Corte Costituzionale hanno ribadito che il paesaggio è un valore “primario” ed anche “assoluto”, intendendo per paesaggio innanzitutto “la morfologia del territorio” regionale, e che esso riguarda “l’ambiente nel suo aspetto visivo”. In tal senso “l’art. 9 della Costituzione ha sancito il principio fondamentale della “tutela del paesaggio” senza alcun’altra specificazione. In sostanza, è lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale.” La priorità che l’ordinamento assegna alla protezione del paesaggio, è di livello gerarchico tale da prevalere sugli altri valori costituzionali; pertanto, sono le altre scelte ad essere eventualmente subordinate alla suddetta tutela e alle valutazioni tecniche dell’amministrazione espresse in sede di pianificazione urbanistica”. Cfr. Johanna EBNER, Horand I. MAIER, Verena PERCHER, Disposizioni fondamentali sulla tutela del paesaggio, Bolzano, Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, Ripartizione 28 – Natura e Paesaggio, Edizione tradotta dal tedesco e aggiornata, 2010, p.70.

[11] Le Linee guida del PUP del 2008 si rifanno ad accordi internazionali quali la Convenzione delle Alpi (Salisburgo, 7 novembre 1991), la Convenzione di Berna - Conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa (Berna, 19 settembre 1979), l’Agenda 21 – Convenzione sulla biodiversità (Rio de Janeiro, giugno 1992), e a Regolamenti UE quali la Direttiva 2009/147/CE Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la direttiva Habitat 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, il Programma Quadro UE.

[12] Vezio DE LUCIA, Maria Pia GUERMANDI (a cura), cit., p. 1

[13] Beppo TOFFOLON, La tutela del paesaggio nella Provincia Autonoma di Trento, in Vezio DE LUCIA, Maria Pia GUERMANDI (a cura), cit., p. 1.

[14] Ibidem, p. 2. Riguardo al cambiamento di uso del suolo nelle province autonome di Trento e Bolzano cfr. Tavolo interregionale per lo sviluppo territoriale sostenibile dell’area padano-alpino-marittima, Analisi, strumenti e politiche di controllo sull’uso del suolo, documento presentato durante l’incontro di sottoscrizione dell’Agenda di Bologna, Bologna, 27 gennaio 2012.

[15] Angioletta VOGHERA, Dalla conoscenza all’azione dei paesaggi. Le politiche del paesaggio crescono in tutta l’Europa, in “ Parchi. Rivista della federazione italiana Parchi e Riserve Naturali”, n. 52, giugno 2008.

TABELLA SISTEMI DI PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

STATO	Livello Statale		Livello Regionale	Livello Sovracomunale	Livello Comunale	Livello Sottocomunale
GERMANIA	**Stato federale**	**Länd**	**Regione o Distretto (consorzio di comuni)**	**Landkreis (distretto rurale) Kreis (distretto urbano)**		
	Legge Federale sulla Protezione della Natura del 1976 (Bundesnaturschutzgesetz) Emanata nel 1976 e modificata nel 2006 dalla riforma federale che ha abrogato la legislazione quadro anche in materia di paesaggio. Ultima modifica nel 2010. Obiettivo - difesa dell’ambiente naturale (tradizione ecologica) La pianificazione paesaggistica è caratterizzata da una forte integrazione con il sistema di pianificazione urbanistica a tutti i livelli. Ad ogni livello amministrativo, Land, regione e comune, corrisponde uno strumento di pianificazione paesaggistica.	**Programma Paesistico (Landschaftsprogramm) emanato da ogni singolo Länd** Area di riferimento Il territorio del Länd Obiettivi: - Individuare le aree a livello nazionale sulle quali concentrare le politiche di tutela, distinte in: Aree naturali protette Parchi nazionali Aree paesaggistiche protette Parchi naturali Biosphärenreservate Monumenti naturali Elementi paesaggistici protetti - fornire un riferimento per le misure di conservazione del paesaggio. **Programmi operativi** Obiettivi - Redigere piani di finanziamento delle attività previste dai programmi paesaggistici. In particolare i diversi Länder utilizzano **Programmi per il paesaggio culturale** che prevedono l’erogazione di contributi per la protezione del paesaggio agrario storico.	**Piano Paesistico Generale** **Piano quadro paesistico (Landschaftsrahmenplan)** Area di riferimento: Regione o distretto Obiettivi: - Specificare le indicazioni degli strumenti sovraordinati - Coordinare le zone da tutelare tramite la definizione di percorsi e punti di accesso; - definire zone di protezione.		**Piano Paesistico comunale (Landschaftplan)** Area di riferimento: Territorio comunale Obiettivi: - seguire le indicazioni del Piano Paesaggistico Generale - definire disposizioni vincolanti - perseguire i principi di cooperazione e **compensazione ecologica** **L’*Ökokonto* (Eco-conto)** Strumento di **compensazione ecologica.** Ogni comune dispone di aree con le quali bilanciare i danni o gli impatti negativi sul paesaggio causati da trasformazioni territoriali. Questo strumento prevede anche tempi di realizzazione differenziati: viene realizzata l’area verde nella zona di compensazione ecologica e solo dopo alcuni anni si dà inizio all’edificazione.	**Piano strutturale degli spazi aperti** Area di riferimento: Porzioni di territorio comunale Obiettivi: - fissare i criteri ecologici da seguire nel progetto di aree per il gioco e il tempo libero **Piano di sistemazione del verde** Area di riferimento: Porzioni di territorio comunale Obiettivi: - Indicare le strutture vegetali da inserire nei Piani di Edificazione - Fornire indicazioni relative al progetto degli spazi aperti sia pubblici che privati.
AUSTRIA	**Stato Federale**	**Länd**	**Regione o Distretto (consorzio di comuni)**			
	Non c’è una legge quadro a livello federale L’art. 15 della Costituzione Federale Austriaca del 1925 stabilisce che la responsabilità della tutela del patrimonio naturale e di quello culturale ricade sui singoli Länder **Le leggi per la protezione della natura e del paesaggio hanno denominazioni e contenuti diversi a seconda dei Länder.** L’origine delle leggi Austriache sulla protezione della natura, molto simili a quelle della Germania, è da rintracciarsi nella Legge del Reich sulla Protezione della Natura del 1935. Come per la Germania, ad ogni livello amministrativo corrisponde uno specifico piano paesaggistico.	**Programma Paesistico (Landschaftsprogramm)** Area di riferimento Il territorio del Länd Obiettivi: - Tutelare, gestire e sviluppare la natura e paesaggio (obiettivi statici e obiettivi dinamici) - Individuare le aree da sottoporre a tutela e il rispettivo grado di tutela da applicare. **Piano di sviluppo Paesistico (Landschaftsentwicklungskonzept)** Area di riferimento zone particolari del Länd Obiettivi: - Promuovere gli obiettivi dinamici di sviluppo del territorio.	**Piano Paesistico Generale** Area di riferimento Distretto Obiettivi: - Specificare le indicazioni degli strumenti sovraordinati		**Piano Paesistico** Area di riferimento: Territorio comunale Obiettivi: - seguire le indicazioni del Piano Paesistico Generale	**Piano di sistemazione del verde** Area di riferimento: Porzione di territorio comunale Obiettivi: - Introdurre indicazioni di dettaglio che specificano i contenuti del piano paesistico di livello comunale.

STATO	Livello Statale		Livello Regionale	Livello Sovracomunale	Livello Comunale	Livello Sottocomunale
		Programmi per lo sviluppo del territorio agricolo Aree di riferimento Paesaggio agrario storico Obiettivi - Incentivazione di attività alternative - Promozione di prodotti alternativi in ambito alpino - Incentivazione di servizi di manutenzione del paesaggio				
		Piano Gestionale Aree di riferimento - i parchi nazionali e - aree protette di particolare rilevanza. Obiettivi - Fornire indicazioni di tipo gestionale e progettuale come la definizione delle reti di percorrenza, gli accessi , le zone di protezione, le aree ricreative				
		Piano di manutenzione paesaggistica Aree di riferimento - aree protette di piccole dimensioni - paesaggi culturali - aree agricole di pregio Lo strumento di attuazione principale consiste nei **Contratti di manutenzione del paesaggio e della natura**				
		Piano di manutenzione paesaggistica di dettaglio Aree di riferimento Elementi paesaggistici protetti Obiettivi - indicazioni specifiche sulla loro conservazione e manutenzione.				
	Legge Forestale Federale del 1975	**Piano di sviluppo forestale** Aree di riferimento Aree forestali private o pubbliche Obiettivi - Pianificazione funzionale delle foreste A seconda del Land in cui tale piano viene realizzato, esso assume valore legale proprio oppure viene inserito con carattere obbligatorio all'interno di altri strumenti urbanistici come i Piani di Utilizzo dei Suoli e i Piani Paesistici comunali.				

STATO	Livello Statale	Livello Regionale	Livello Sovracomunale	Livello Comunale	Livello Sottocomunale
SVIZZERA (Da una visione prettamente estetica del paesaggio si è passati nel corso degli anni ad una visione più completa che considera la natura e il paesaggio come un insieme di componenti culturali e biologiche)	**Confederazione**	**Cantone**			
	Costituzione del 1962 ***art. 24 sexies* (completato nel 1987)** L'articolo parla di tutela del paesaggio nel senso più esteso del termine, comprendendo nel patrimonio naturale e quello storico-culturale. L'articolo dispone che la protezione del paesaggio è di **competenza cantonale**, I cantoni devono predisporre anche gli strumenti amministrativi e finanziari finalizzati alla salvaguardi e alla gestione del patrimonio naturalistico. La Confederazione è invece delegata a legiferare per quanto riguarda la protezione della flora e della fauna indigene e ha il compito di stanziare sussidi economici e di finanziare progetti compatibili con la protezione dell'ambiente in base ad una valutazione di impatto ambientale. La Confederazione stabilisce i criteri di salvaguardia mediante un organismo centrale mentre sarà compito dei Cantoni redigere i piani di attuazione coerenti con gli indirizzi della Confederazione				
	Legge sulla protezione della natura (LPN) del 1966 (aggiornata fino al 1995) La legge, riferita alla protezione della natura e del paesaggio, stabilisce i compiti della Confederazione: - Esaminare progetti di competenza nazionale - Assegnare sussidi per la gestione dei biotopi - Adottare provvedimenti di protezione straordinari - Stipulare contratti con privati o acquisire aree nei casi di pericolo per la conservazione del bene - Compilare inventari di oggetti di importanza nazionale Gli **inventari** - da aggiornare con regolarità e distinti in base all'importanza nazionale, regionale o locale - di beni di interesse storico e paesaggistico si dividono in: - Inventario federale degli abitati meritevoli di protezione; - Inventario dei paesaggi, siti e monumenti naturali di importanza nazionale; - Inventario delle vie di comunicazione storica esistenti (intesi come collegamenti tra i precedenti). - Inventari di biotopi (aggiunti nel 1987)	**Inventari di beni di rilevanza cantonale** Aree di riferimento Aree di importanza cantonale Obiettivi Salvaguardia dei beni inseriti negli inventari Il Cantone interviene nella perimetrazione delle aree inserite negli inventari e provvede affinché tali aree siano inserite nei piani direttori cantonali e nei piani regolatori. Emana piani e norme di salvaguardia per la tutela delle aree inserite negli inventari. Il Cantone emana decreti cantonali per la protezione dei beni, finanzia gli interventi, stipula contratti			
	Legge sulla Pianificazione del territorio del 1979 **(modificata il 15 giugno 2012)** La legge riconosce l'unitarietà del sistema paesaggio, composto da elementi antropici e naturali e il paesaggio è definito come l'insieme degli aspetti ecologici e delle interazioni tra l'attività umana e l'equilibrio ambientale. Stabilisce gli strumenti di pianificazione di livello cantonale e di livello comunale **Piani settoriali** Area di riferimento Il territorio della Confederazione Obiettivi - Definire progetti di interesse nazionale, validi per l'insieme del paese. - Costituire le basi per la pianificazione dei Cantoni	**Piano Direttore Cantonale** Definisce obiettivi e normative a livello generale e può essere considerato un piano di coordinamento e di indirizzo delle linee di sviluppo del territorio. È composto da: - rapporto esplicativo - obiettivi pianificatori - schede di coordinamento Area di riferimento Territorio del Cantone Obiettivi pianificatori Suddivisi in quattro ambiti - Patrimonio (naturale, paesaggistico, culturale) - Rete urbana - Mobilità - Vivibilità (l'ambiente, le risorse naturali, i pericoli naturali) Gli obiettivi sono riassumibili in - **Uso parsimonioso del suolo** - Ordinato insediamento del territorio	**Programmi di sviluppo (Regioni)** Area di riferimento Regioni di montagna formate da associazioni di comuni Obiettivi - Coordinare la pianificazione in queste aree con i piani direttori cantonali e comunali	**Piano Regolatore generale** Area di riferimento Territorio comunale Obiettivi - Disciplinare l'uso del suolo attraverso la divisione delle aree di competenze, eccetto le aree a bosco, in tre zone: - Edificabili - Agricole - Protette Contenuto paesaggistico Il Piano Regolatore comunale prevede la redazione di uno **Studio delle componenti naturali** che è la base per la redazione del Piano del Paesaggio. **Piano del paesaggio** - Salvaguardia del paesaggio - Protezione delle aree naturali - Valorizzazione del patrimonio	**Piani Particolareggiati** Area di riferimento Porzioni di territorio comunale Obiettivi - Pianificazione dettagliata di aree ben dettagliate, come aree con particolari interessi di protezione naturalistica, ambientale o monumentale

STATO	Livello Statale	Livello Regionale	Livello Sovracomunale	Livello Comunale	Livello Sottocomunale
		Schede di coordinamento strumento operativo di piano poiché le schede introducono i criteri e i tempi di applicazione degli interventi previsti nonchè le misure di gestione del territorio.	**Piani regolatori intercomunali** <u>Area di riferimento</u> Associazioni di comuni <u>Obiettivi</u> - Concretizzare a livello regionale gli indirizzi del piano direttore cantonale	culturale - Promozione delle aree verdi	
		Piano di utilizzazione cantonale (assimilabile per valore legale ad un Piano Regolatore Comunale) <u>Area di riferimento</u> Zone del Cantone di particolare interesse <u>Obiettivi</u> - Disciplinare gli usi ammissibili del suolo	**Piani comprensoriali** <u>Area di riferimento</u> Area non definibile attraverso il limite del comune <u>Obiettivi</u> - Affrontare problematiche che hanno implicazioni a diversi livelli come la **protezione della natura e del paesaggio**	**Piano di indirizzo o Piano direttore comunale** Elemento preliminare determinante della pianificazione e delle modifiche al Piano Regolatore <u>Area di riferimento</u> Territorio comunale <u>Obiettivi</u> - Definire indirizzi e orientamenti per la pianificazione delle utilizzazioni a livello comunale	
		Piano Particolareggiato di Protezione cantonale <u>Aree di riferimento</u> particolari ambiti di territorio cantonale <u>Obiettivi</u> - Specifica nel dettaglio gli obiettivi del Piano direttore cantonale			
		Piano di Gestione cantonale <u>Aree di riferimento</u> aree protette di particolare complessità <u>Obiettivi</u> - definire il quadro economico per l'attuazione degli interventi			
	Legge Federale sui percorsi pedonali e sui sentieri del 1985 La legge pone l'accento sull'importanza culturale, turistica e ricreativa dei percorsi storici quali rete di collegamento tra beni architettonici e aree di interesse naturalistico.				
	Legge Federale sull'agricoltura del 1951 aggiornata nel 1993 **Prevede** - contributi per azienda - contributi di superficie - pagamenti diretti per prestazioni ecologiche particolari				
	Piani settoriali <u>Aree di riferimento</u> Aree interessate da progetti di interesse nazionale <u>Obiettivi</u> - definire i progetti di interesse nazionale - costituire la base per la pianificazione dei Cantoni				

	Livello Statale	Livello Regionale	Livello Sovracomunale	Livello Comunale	Livello Sottocomunale
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO **Matrice estetica** *Come si può desumere dall'art. 1 della Legge Provinciale n. 16/1970 - Tutela del paesaggio* Art. 1(Oggetto della tutela) Per tutela della bellezza e del carattere dei paesaggi e siti si intende la conservazione e, dove possibile, il restauro dell'aspetto dei paesaggi e siti, naturali, rurali ed urbani, che presentano un interesse culturale od estetico o costituiscono un ambiente naturale tipico.		Normativa di riferimento **L.P. 16/1970 –Tutela del paesaggio** A livello provinciale vengono individuate le categorie di beni da sottoporre a vincolo. I vincoli so distinguono in: - Vincoli derivanti da una delibera della Giunta provinciale - Vincoli derivanti da legge (ex lege Galasso) **Piano Provinciale di Sviluppo e Coordinamento Territoriale** Approvato con la legge provinciale 18 gennaio 1995, n.3. Prevede esplicitamente un utilizzo oculato e a lungo termine delle risorse naturali e del paesaggio <u>Area di riferimento</u> Il territorio provinciale <u>Obiettivi</u> - Definire i principi per assicurare un indirizzo coordinato della pianificazione a livello comunale e comprensoriale - Formulare gli obiettivi ed i principi urbanistici più importanti a livello provinciale, comprensoriale e comunale, con particolare rispetto per le esigenze dell'ecologia. <u>Principi fondamentali relativi al paesaggio</u> - Principio n. 3: **priorità del territorio e dell'ecologia** - Principio n. 5: **tutela del paesaggio culturale e naturale** - Principio n. 6: **tutela dell'ecosistema**	**Piano di settore** <u>Area di riferimento</u> Si può estendere anche a parti limitate, ma omogenee, del territorio provinciale <u>Obiettivi</u> - trasformare in concrete pianificazioni gli obiettivi, i principi e le direttive del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale	**Piano paesaggistico redatto su base comunale** <u>Area di riferimento</u> Il territorio comunale <u>Obiettivi</u> - Individuare nel territorio comunale dei beni sottoposti a vincolo paesaggistico da parte della Giunta provinciale - Individuare le **zone di rispetto** che che hanno l'obiettivo primario di limitare i fenomeni di dispersione urbana e conservare i caratteri tipici dell'Alto Adige, ossia insediamenti compatti separati da ampie fasce rurali. Il piano paesaggistico contiene il - **Piano dei vincoli paesaggistici**	**Piani di gestione del verde** <u>Area di riferimento</u> Porzioni del centro abitato <u>Obiettivi</u> - Elaborare progetti per l'allestimento, la cura e la conservazione delle aree verdi e degli spazi aperti all'interno dei centri abitati **Piano di riqualificazione ambientale** <u>Area di riferimento</u> Parti di grandi dimensioni del territorio comunale <u>Obiettivi</u> - contenere pianificazioni dettagliate su progetti di grandi dimensioni; - fornire precise indicazioni su come le opere siano inserite nell'ambiente circostante nonché sulla messa a dimora e sulla cura di elementi del verde.
		Piano di settore "***Linee guida natura e paesaggio in Alto Adige***" approvato con la delibera della Giunta provinciale 2 settembre 2002, n. 3147. <u>Area di riferimento</u> Territorio provinciale <u>Obiettivi e strategie</u> - integrare, in un'ottica ecologica complessiva, i singoli provvedimenti e le strategie di difesa per la tutela della natura e del paesaggio con **strategie preventive** ed una maggiore collaborazione con gli utilizzatori del territorio.			**Programmi per il paesaggio culturale** <u>Area di riferimento</u> Ambiti di paesaggio culturale di uno specifico territorio <u>Obiettivi</u> - elaborare progetti per la cura e lo sviluppo sostenibile di paesaggi culturali che caratterizzano un specifico territorio. - Predisporre misure per la cura e lo sviluppo dei paesaggi culturali **Vengono redatti in collaborazione con le associazioni interessate.**

	Livello Statale	Livello Regionale	Livello Sovracomunale	Livello Comunale	Livello Sottocomunale
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **Visione integrata già a partire dagli anni '60** (A partire dal PUP del '67 di Samonà la tutela del paesaggio è stata considerata materia integrata alla gestione complessiva del territorio, rivelando una precoce attenzione verso i nuovi significati che il concetto di paesaggio andava assumendo accanto alla tradizionale concezione estetica).			**COMUNITÀ DI VALLE**		
		Piano Urbanistico Provinciale 2008 Istituito con L. P. n. 1 del 2008 Il piano Urbanistico Provinciale ha valore di piano territoriale a contenuto paesistico (Dal 1991 la materia - prima disciplinata dalla l.p. n.12 del 1971 - è confluita nella legge urbanistica provinciale) Area di riferimento Il territorio della PAT Obiettivi Sostenibilità Sussidiarietà responsabile Competitività Integrazione Contenuto paesistico - Elenchi di **invarianti** (parti di territorio non trasformabili) - Carta del paesaggio - Carta delle tutele paesistiche - Carta delle reti ecologiche ambientali Le legge Istituisce le **Comunità di valle** alle quali è demandata la tutela del paesaggio.	**Piani Territoriali delle Comunità Art. 21 L.P.n.1 del 2008** Area di riferimento Il territorio della Comunità Obiettivi - Conseguire un elevato livello di competitività territoriale - Valorizzare le risorse dell'identità locale - Riequilibrio sociale Contenuto paesistico - approfondimento e interpretazione della **carta del paesaggio** delineata dal piano urbanistico provinciale con riguardo all'ambito territoriale della comunità; - implementazione della disciplina d'uso delle **invarianti** - approfondimento delle indicazioni del piano urbanistico provinciale per le reti ecologiche e ambientali	**Piano Regolatore Comunale** Area di riferimento Il territorio comunale Obiettivi - Disciplinare l'uso del suolo nel quadro del Piano Territoriale di Comunità **Compensazione urbanistica Art. 55 l.p. n. 1 del 2008** il piano regolatore generale può riconoscere, a titolo di **credito edilizio**, diritti edificatori da utilizzare nelle aree destinate a edificazione. L'efficacia del riconoscimento del credito edilizio è subordinata alla realizzazione degli interventi di **riqualificazione urbanistica e ambientale** o di delocalizzazione.	**Piano attuativo** strumento per la pianificazione urbanistica di dettaglio di determinate parti del territorio comunale, in conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Area di riferimento Porzione di territorio comunale Obiettivi Pianificazione urbanistica attuativa di dettaglio in conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici sovraordinati
		Fondo per la riqualificazione degli elementi storici e del paesaggio Art. 78 della l. p. n. 1 del 2008			
		Art. 61 L.P. n.1 del 2008 Indirizzi e criteri generali per il recupero del patrimonio edilizio montano			
		Legge Provinciale n.11 del 2007 Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura Disciplina le foreste, le aree protette, la tutela dei funghi, della flora e della fauna minore. La legge è stata integrata dalla Carta delle reti ecologiche ambientali prevista dalla l.p. n.1 del 2008 Prevede due livelli di piani 1°livello **Piani forestali e montani** (di competenza dell'amministrazione provinciale, di orientamento) 2°livello **Piani di gestione aziendale** **Piani semplificati di coltivazione** Piani di tipo operativo che entrano nel dettaglio rispetto al piano del livello superiore			

Matrice ecologica

Matrice culturale (estetica)

Visione integrata

Livello di indirizzo

Livello operativo

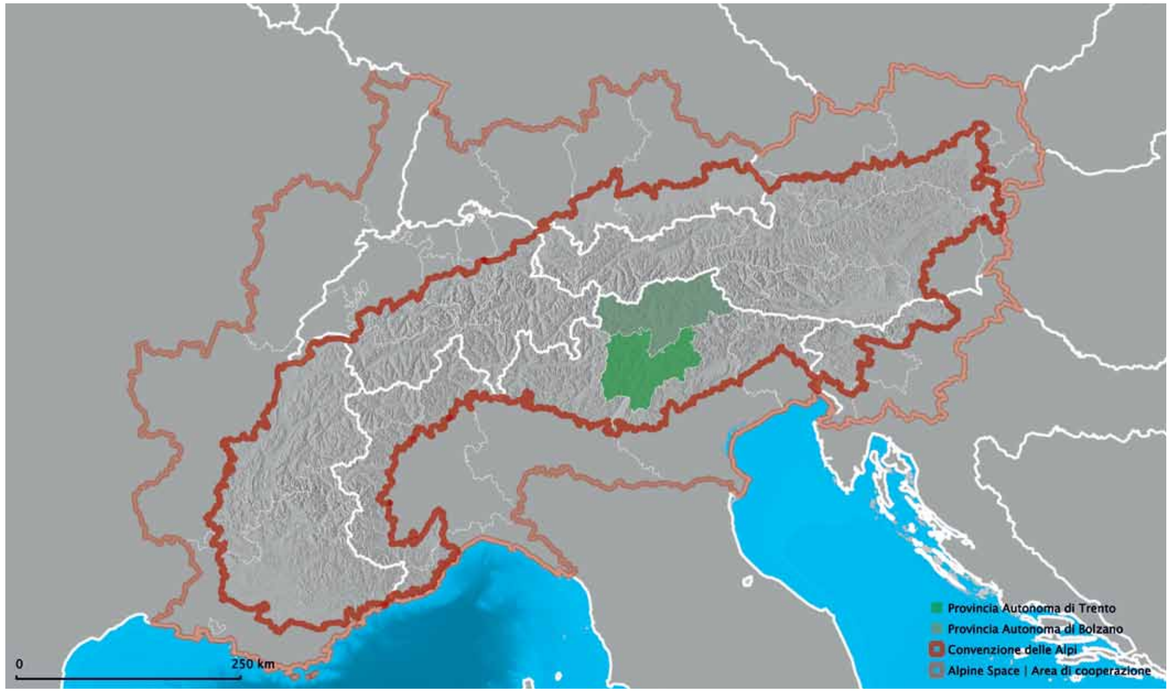

Svizzera

Concezione **Paesaggio svizzero**

Germania

Freistaat Bayern
Baden-Württemberg

Austria

Vorarlberg
Salzburg
Kärnten
Tirol

Alto Adige